

per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



ALLEGATO 4

AVVISO 22/2018 DESTINATARI DI TIROCINI EXTRACURRICULARI



Regione Siciliana Fondo Sociale Europeo



Unione europea
Fondo sociale europeo



Art. 1. OGGETTO E FINALITA' DELL'AVVISO

1. Attraverso il presente Avviso si vuole procedere all'attivazione di percorsi di tirocinio finalizzati a sostenere esperienze formative e professionali in grado di rafforzare i livelli di occupabilità dei partecipanti ai tirocini e di ampliare le loro opportunità d'inserimento lavorativo. In particolare, le finalità dell'intervento sono le seguenti:
 - a) creare le condizioni per abbattere le difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e formazione verso il lavoro e di favorire più in generale l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
 - b) rafforzare l'occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa inoccupata e/o disoccupata, al fine di favorirne l'inserimento lavorativo, contrastando in tal modo il fenomeno della disoccupazione di lunga durata;
 - c) potenziare l'inclusione sociale delle persone disabili e svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro.
2. L'offerta dei tirocini attuati da questo Avviso è articolata in tre diverse misure destinate ai seguenti destinatari:
 - **misura A** rivolta ai giovani
 - **misura B** destinata agli adulti
 - **misura C** destinata a persone in condizione di disabilità
3. Il presente Avviso è finalizzato alla individuazione dei tirocinanti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, che si candidano a partecipare all'iniziativa;
4. L'attuazione dell'intervento prevede un percorso descritto all'art. 8 delle "Disposizioni Attuative per la realizzazione di tirocini extracurricolari" (di seguito Disposizioni), di cui il presente Avviso è parte integrante.

Art. 2. UTENTI DESTINATARI

1. Possono candidarsi a partecipare ai tirocini extracurricolari di cui al presente Avviso, a pena di inammissibilità, i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

misura A:

- a. siano residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi, e abbiano assolto l'obbligo di istruzione;
- b. abbiano un'età compresa tra i 16 e i 35 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura;
- c. siano disoccupati, inattivi, in cerca di prima occupazione;
- d. siano in una condizione economica familiare secondo quanto attestato dalla dichiarazione ISEE non superiore a € 30.000,00 (Trentamila/00 euro).

misura B

- a. siano residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi, e abbiano assolto l'obbligo di istruzione;
- b. abbiano un'età compresa tra i 36 e i 66 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura;
- c. siano inoccupati e/o disoccupati;
- d. siano in una condizione economica familiare secondo quanto attestato dalla dichiarazione ISEE non superiore a € 30.000,00 (Trentamila/00 euro).

misura C

- a. siano residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi, e abbiano assolto l'obbligo di istruzione;
- b. abbiano un'età minima di 16 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura;



- siano disabili ai sensi di quanto definito dalla Legge 68/99¹ o soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/91².
2. Sono esclusi:
 - i giovani che hanno già usufruito dei tirocini attivati nell'ambito del Programma Nazionale Garanzia Giovani;
 - i soggetti iscritti ad un ordine o albo professionale relativo alla stessa professione per il quale si intende effettuare il tirocinio.
 - soggetti che pur in possesso dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo sono coinvolti in altre misure di politica attiva, finanziate da un soggetto pubblico quali corsi di formazione per l'inserimento lavorativo; corsi di formazione per l'adempimento dell'obbligo formativo; servizio civile; o coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l'avvio di una attività di lavoro autonomo o d'impresa.
 3. I cittadini non comunitari devono avere regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa.
 4. Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e devono essere comprovati al momento dell'eventuale tirocinio. Si precisa che il requisito della situazione ISEE deve essere quello presentato al momento di presentazione della domanda e non quello dell'anno in cui si realizza il tirocinio.
 5. Per i destinatari del tirocinio non è prevista alcuna forma di remunerazione o di riconoscimento di spese eventualmente sostenute, eccezione fatta per l'indennità di partecipazione di cui all'articolo 7 del presente Avviso. Tale indennità è erogata esclusivamente sulla base dell'effettiva partecipazione del destinatario al percorso di tirocinio secondo le modalità specificate nell'articolo 7 del presente Avviso.
 6. Per il destinatario non è prevista la ripetizione, ossia la possibilità di sottoscrivere un nuovo tirocinio a valere su quelli attuati a valere sul presente Avviso, salvo casi d'inadempienza accertata del soggetto ospitante presso cui viene svolto il tirocinio.

Art. 3. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI DI TIROCINIO

1. I tirocini offerti faranno riferimento al Repertorio regionale dei profili professionali e formativi di cui al Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 "Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze". In mancanza di rispondenza del percorso di tirocinio con i profili professionali e formativi del Repertorio si farà riferimento alla nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT.
2. I percorsi di tirocinio avranno una durata massima pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui le attività formative siano destinate a destinatari della Misura C. Fermi restando i limiti massimi innanzi indicati, la durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.

¹ Si fa pertanto riferimento a

- persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con grado d'invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti, sordomute, invalide di guerra, invalide civili di guerra, invalide per servizio con livelli di minorazione specificatamente indicati.

² Il riferimento è in questo oltre agli invalidi fisici, psichici e sensoriali certificabili ai sensi della L.68/99 a:

- ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico;
- i tossicodipendenti e gli alcolisti;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.



3. Il soggetto ospitante deve garantire un'attività di tutoraggio così come regolamentato dalle direttive nazionali e regionali.
4. Il tirocinio prevede un massimo di 30 ore settimanali e non deve essere superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
5. Per l'attuazione dell'intervento **non si prevede alcun regime d'aiuto.**

Art. 4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. La possibilità di presentare la domanda decorre dall'11 Giugno 2018 per giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Il Dipartimento Lavoro si riserva la possibilità di estendere questa possibilità sulla base del numero delle domande pervenute fino a un massimo di 40 gg naturali e consecutivi. Nella domanda il destinatario esprime la volontà di partecipazione al percorso di tirocinio secondo il modello riportato in allegato alle Disposizioni (cfr. Allegato 5 alle Disposizioni).
2. I destinatari interessati dovranno presentare insieme alla domanda i seguenti documenti:
 - documento di identità in corso di validità;
 - certificato relativa all'ISEE;
 - eventuale certificazione attestante condizioni di disabilità ex legge n. 68/99 o di appartenenza alle categorie di svantaggio che non ai sensi della legge n. 381/91.
3. La **domanda di partecipazione** e i suddetti documenti potranno essere caricati e inviati direttamente dai destinatari attraverso **apposita funzionalità informatica** tramite il seguente link tirocini.ciapiweb.org.

Art. 5. GRADUATORIA DEI TIROCINANTI

1. Sulla base delle domande registrate e convalidate dai C.P.I. il Dipartimento Lavoro, in funzione della dotazione finanziaria, predispone ed approva la graduatoria costituita dagli individui che si sono candidati suddividendoli in tre fasce di età, ognuna delle quali corrispondente alle Misure in cui si articola l'intervento
 - Fascia 1: Misura A;
 - Fascia 2: Misura B;
 - Fascia 3: Misura C.
2. All'interno delle Misure A e B la graduatoria è stilata considerando come chiave di ordinamento primario, in ordine crescente, il reddito ricavato dal modello ISEE presentato e indicato nella domanda di adesione; in caso di ISEE identico la chiave di ordinamento secondaria è costituita dalla data di nascita, in ordine decrescente, in caso di parità di data di nascita sarà data precedenza al genere femminile. In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio. Ad ogni misura verrà attribuita la quota di dotazione finanziaria riportata nella Tabella 2 dell'articolo 3 delle Disposizioni.
3. Nel caso della misura C la chiave di ordinamento è costituita dalla data di nascita, in ordine decrescente, in caso di parità di data di nascita sarà data precedenza al genere femminile. In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio.
4. Sulla base delle domande registrate e convalidate dai C. P.I. il Dipartimento Lavoro, in funzione della dotazione finanziaria, predispone ed approva la graduatoria predispone ed approva la graduatoria ripartita nelle tre misure di cui al precedente punto 1 di questo articolo e suddividendo la stessa per provincia.
5. La graduatoria, pubblicata nei seguenti siti istituzionali: <http://pti.regione.sicilia.it> nella sezione del Dipartimento Lavoro http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it, determina la convocazione presso i C.P.I dei soli destinatari in posizione utile, sino alla concorrenza della dotazione finanziaria.



6. Le risorse finanziarie che si rendessero eventualmente disponibili potranno, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, essere riutilizzate per il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse previste per ciascuna misura. Sempre a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e, in assenza di alcun diritto allo scorrimento in una misura, nel caso delle Misure A e B le risorse residue di una misura potranno essere destinate al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse nell'altra misura.

Art. 6. OBBLIGHI DEI DESTINATARI

1. Gli utenti destinatari di cui all'art. 2 ammessi a partecipare ai tirocini, devono attenersi per quanto di competenza alle modalità attuative descritte all'art. 8 delle Disposizioni e rispettare i seguenti obblighi:
 - a) recarsi se è utilmente collocato in graduatoria presso il C.P.I di competenza per la profilazione;
 - b) scegliere dall'elenco pertinente il soggetto promotore cui affidarsi per la definizione del percorso formativo e l'individuazione dell'organismo presso cui realizzare il tirocinio (soggetto ospitante);
 - c) assicurare il massimo impegno nelle attività previste dal tirocinio;
 - d) fornire i dati richiesti dal C.P.I e dal soggetto promotore;
 - e) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - f) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - g) attenersi alle indicazioni fornite dal tutor responsabile del progetto di tirocinio e dal tutor aziendale.
 - h) compilare il questionario di gradimento;
 - i) al fine di documentare le ore di attività svolte, dovrà controfirmare i seguenti documenti:
 - relazione del soggetto promotore, contenente una descrizione dettagliata dell'attività realizzata;
 - prospetto di riepilogo delle ore di tirocinio realizzate.
2. Il destinatario decade dal tirocinio nel caso in cui rifiuti o rinunci o non si sia presentato alle iniziative proposte dal soggetto promotore.

Art. 7. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Ai tirocinanti è corrisposta l'indennità di partecipazione fino a 500 € mensili lorde per la durata massima pari a 6 mesi (12 mesi nel caso dei disabili) e comunque non superiore a € 3.000 in tutto il periodo (€ 6.000 per disabili e persone svantaggiate) che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso di tirocinio.
2. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che si protragga per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.
3. L'indennità di partecipazione è erogata bimestralmente al tirocinante dall'amministrazione, a mezzo bonifico bancario o domiciliato presso Poste Italiane SpA, a seguito della trasmissione da parte dei soggetti promotori della richiesta di pagamento da parte del tirocinante (cfr. fac simile allegato 7 alle Disposizioni) con annesso il registro di presenza firmato da tirocinante e dal tutor aziendale e dell'avvenuta verifica della documentazione ricevuta da parte dei servizi dell'amministrazione regionale competente.
4. Per i tirocinanti con disabilità o rientranti tra le persone svantaggiate ai sensi della L.381/91 è riconosciuta una indennità mensile di 500 euro lordi mensili, fino ad un massimo di 12 mesi corrisposti dalla Regione.



5. Questa indennità di partecipazione non viene corrisposta a quei destinatari titolari di altre indennità come quella di disoccupazione (NASpl); prestazioni pensionistiche di vecchiaia o di anzianità, ovvero per l'assegno sociale; CIGS, lavoratori disoccupati parziali (cioè quelli che pur avendo un lavoro dipendente o autonomo hanno un reddito annuo pari o inferiore a quello esente da IRPEF e come tali non sono obbligati a fare la dichiarazione dei redditi).
6. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare:
 - la frequenza del destinatario al tirocinio e per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato;
 - sulla dichiarazione da parte del destinatario di non ricevimento di altre indennità come indicate al punto 5.

Art. 8. INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso è reperibile nel sito internet sia del Dipartimento lavoro, al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.
2. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al competente Servizio II - Programmazione del Dipartimento Lavoro.

**IL DIRIGENTE GENERALE**
(dott.ssa Francesca Garoffolo)
Dipartimento regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei
servizi e delle attività formative